

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

(Rettifica ed integrazione D.A. 46/GAB 10.6.2019)

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18. Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie" ed in particolare l'art. 1 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e la tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;

VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22;

VISTA la L.r. 20.6.1997, n.19, e s.m.i. che ha stabilito i criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art.1 della L.r. 28.3.1995, n. 22;

VISTO il Decreto n. 185/XVII del 07.2.2000 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativo ai compensi da attribuire al Commissari Straordinari delle II.PP.A.B. ;

VISTA la L.r. 23 dicembre 2000, n. 30 art. 6 comma 3 in ordine alla decadenza dei titolari di nomine fiduciarie al momento della cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia regionale;

VISTA la L.r. 16.12.2008, n. 19, art.2, comma 5, e la Circolare interdipartimentale n. 9 del 03.6.2009 della Ragioneria generale e del Dipartimento regionale del personale che disciplinano le modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della Regione Siciliana in servizio;

VISTA la L.r. 16.12.2008, n.22, art.14, che stabilisce il limite del numero degli incarichi e la fruizione dei permessi dei Commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B.;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'art.5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 190/2012, modificato dall'art. 17, comma 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nella parte in cui prevede: *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"*;

VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015;

VISTO il D.A. n. 386 del 2 aprile 2013, con il quale è stato istituito l'Albo dei soggetti idonei a rivestire l'incarico di commissario straordinario, commissario provveditore e commissario ad acta delle II.PP.A.B. regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;

VISTO il D.A. n.1145 del 4.6.2014 che modifica il comma 1, lettera a) dell'art. 2 del D. A. n. 386 del 2.4.2013;

VISTO il D.P.Reg.n. 28/Area1/S.G. del 20 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.10 del 01.03.2019, con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 10 giugno 2019, con il quale il Dott. Francesco Riela, Istruttore Direttivo, è stato nominato Commissario Straordinario, per la durata di mesi tre, fra l'altro per l'esecuzione del D.P. n. 294/Serv. 4

S.G./ del 06.07.2016, con il quale è stata disposta l'estinzione dell'IPAB "Casa si riposo S. Maria di Gesù – Centro servizio polivalente alla persona" di Caltagirone (CT);

RILEVATO che la Sentenza n. 356/2018 del 23 novembre 2017, pubblicata il 18 febbraio 2018, resa dal T.A.R. per la Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sez. I, è passata in giudicato e, pertanto deve essere data esecuzione al sopra citato D.P. n. 294/Serv. 4 S.G./ del 06.07.2016, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 22/86 e dell'art. 60 della L.R. n. 10/99;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sez Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della L.R. 22/86, la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“ Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso ”;*

RITENUTO dover procedere all'esecuzione del D.P. n. 294/2016 del 06 luglio 2016, di estinzione dell'IPAB "Casa si riposo S. Maria di Gesù – Centro servizio polivalente alla persona" di Caltagirone (CT), attraverso la nomina di un Commissario regionale con onere a carico del Comune di Caltagirone;

RITENUTO pertanto di dover integrare e rettificare con il presente decreto il proprio D.A. n. 46/GAB del 10 giugno 2019 per le motivazioni sopra specificate sia nelle premesse sia nel dispositivo sia agli articoli 1 e 2,

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni specificate in premessa, il D.A. n. 46/GAB del 10 giugno 2019 è integrato e rettificato sia nelle premesse sia nella parte dispositiva, con il presente decreto. L'art. 1 del D.A. n. 46/GAB del 10 giugno 2019 è così sostituito:

Per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Francesco Riela, con la qualifica di Istruttore Direttivo è nominato Commissario, per l'esecuzione del D.P. n. 294/2016 del 06 luglio 2016 di estinzione dell'IPAB "Casa si riposo S. Maria di Gesù – Centro servizio polivalente alla persona" di Caltagirone (CT), ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 22/86 e dell'art. 60 della L.R. n. 10/99 .

ART. 2) L'art. 2 del D.A. n. 46/GAB del 10 giugno 2019 è così sostituito:

Per lo svolgimento del suddetto incarico al Commissario competerà un compenso mensile a carico del Comune di Caltagirone per come determinato dal D.A. EE.LL. n. 185 del 07.02.2000, oltre ad indennità e rimborsi per legge spettanti. Per i Dirigenti dell'Amministrazione Regionale in servizio si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 5, della L.r. n.19/2008 e la Circolare n. 9 del 03.06.2009.

ART.3) Entro il termine di giorni trenta il Commissario dovrà produrre il verbale recante il passaggio al Comune di Caltagirone del patrimonio e di ogni rapporto attivo e passivo, nonché del personale dipendente come meglio specificato all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.
Palermo li,

- 9 LUG. 2019

